

Relazione sul S.I.I.

Il Comune di Sant'Antimo gestisce in economia il servizio idrico integrato. Tale gestione si presenta particolarmente complessa e difficoltosa, sia per il numero ridotto di dipendenti, sia per la difficoltà nel garantire un'adeguata manutenzione delle condotte idriche, a causa delle limitate risorse economiche a disposizione. A ciò si aggiungono le criticità legate alla fatturazione e alla riscossione dei canoni dovuti dai cittadini, caratterizzate da un'evasione molto elevata.

Da un'analisi condotta sull'ultimo triennio emerge un preoccupante divario tra i metri cubi d'acqua acquistati dal Comune dalla Società ACQUA CAMPANIA S.p.A. e quelli effettivamente fatturati agli utenti. In particolare, nel triennio 2021/2023, la Società Acqua Campania S.p.A. ha fatturato mediamente al Comune circa 4.885.632 mc d'acqua all'anno. Nello stesso periodo, il Comune di Sant'Antimo ha fatturato mediamente solo 2.000.000 mc d'acqua all'anno, per un importo pari a circa € 2.100.000,00 annui, di cui è stato riscosso mediamente solo € 1.000.000,00 all'anno.

Come si evince, i metri cubi forniti da Acqua Campania S.p.A. risultano essere più del doppio rispetto a quelli fatturati, situazione imputabile alla vetustà delle condotte idriche comunali. Per quanto riguarda invece la riscossione dei canoni, essa si attesta su percentuali decisamente basse rispetto al totale delle fatture emesse.

Appare dunque evidente la necessità per il Comune di Sant'Antimo di individuare una soluzione efficace ed efficiente a tali criticità.

Pertanto, **DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 8, lett. b e c della Legge Regionale n. 15/2015 il servizio idrico integrato dovrà essere espletato dal soggetto che verrà individuato dall'Ente Idrico Campano, con convenzione da stipularsi a cura dello stesso Ente e che il servizio idrico può essere espletato dai comuni fino all'effettivo subentro del nuovo gestore cui l'Ente Idrico Campano affiderà la gestione integrata.

VISTO CHE i tempi relativi alla individuazione del nuovo gestore unico, ed il conseguente affidamento da parte dell'E.I.C. non sembrano brevi e che alla luce della situazione gestionale del servizio il Comune non sembra nelle condizioni di attendere i tempi necessari al completamento dell'affidamento al nuovo gestore unico.

E CHE con nota prot. 0003585 del 4 febbraio 2025, l'Ente Idrico Campano ha confermato che *“il Comune di Sant'Antimo, nella qualità di gestore in economia del servizio idrico integrato, potrà procedere all'affidamento del servizio a soggetti*

esterni attraverso le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente, prevedendo inderogabilmente le clausole di seguito elencate....:

- a) L'affidamento del servizio perderà in ogni caso efficacia al momento del subentro del gestore unico dell'Ambito Distrettuale Napoli Nord di cui alla L.R. 15/2015 con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'Ente Idrico Campano, senza possibilità alcuna, da parte dell'affidatario, di accampare pretese economiche e/o di qualsivoglia altra natura nei confronti del medesimo Ente Idrico Campano ovvero del gestore dallo stesso individuato e, più in generale, nei confronti della gestione del servizio idrico integrato che formerà oggetto degli atti di pianificazione dell'Ente Idrico Campano;*
- b) Eventuali interventi straordinari, opere investimenti infrastrutturali e dotazioni impiantistiche idriche e fognarie realizzate dall'affidatario del Comune di Sant'Antimo dovranno essere preventivamente ricomprese nel programma di interventi definito dall'Ente Idrico Campano, se ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e del quadro regolatorio fissato dall'Autorità di Regolazione dell'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) nonché in base alle valutazioni rimesse alla competenza esclusiva del medesimo Ente Idrico Campano;*
- c) Il valore residuo degli eventuali investimenti infrastrutturali realizzati dall'affidatario e non ancora completamente ammortizzati al momento del subentro del gestore unico dell'ambito distrettuale potrà essere riconosciuto solo ove i medesimi investimenti siano stati preventivamente ed espressamente ricompresi nei pertinenti atti di pianificazione dell'Ente Idrico Campano; ove ricorra tale ultima condizione, troveranno applicazione i criteri e le modalità definiti da ARERA ai sensi dell'art. 151, comma 2, lett. m) D. Lgs. 152/2006;*
- d) Al momento della cessazione dell'affidamento è esclusa l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 173 D. Lgs. 152/2006 nonché dell'art. 23, comma 1, L.R. 15/2015.*

SI CHIARISCE CHE l'affidamento a terzi del servizio non può far temere alla cittadinanza un aumento tariffario, tenuto conto che le tariffe idriche sono in regime amministrato secondo lo schema regolatorio del Metodo Tariffario Idrico 2024/2029 (MTI – 4) pubblicato dall'autorità di settore ARERA in data 28.12.2023, ed è bensì funzionale ad un migliore funzionamento, al censimento degli effettivi allacci, al miglioramento della riscossione dei canoni.

Per quanto sopra, si ritiene necessario procedere all'affidamento del Servizio Idrico Integrato, con riguardo alla gestione della rete idrica e fognaria, la sua manutenzione,

l'installazione e lettura dei contatori, l'individuazione di eventuali allacci abusivi, la fatturazione e la riscossione dei canoni, che contenga le condizioni in premessa elencate poste dall'Ente Idrico Campano e preveda la corresponsione di un canone di concessione in favore del Comune concedente.

Si precisa, altresì, che con Delibera ARERA 656/2015/R/idr è stata adottata, dall'Autorità, la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, stabilendo i contenuti minimi essenziali e che essa trova applicazione nei comuni relativamente alle previsioni ad essi compatibili. Pertanto tutta la procedura da seguire per l'affidamento del predetto servizio è regolamentato da organi superiori quali ARERA ed E.I.C.

Sant'Antimo, lì 11.04.2025

f.to Il Responsabile del III Settore
Dott.ssa Teresa Marroccella
firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93